

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 944/AV5 DEL 08/09/2016

**Oggetto: Formalizzazione sponsorizzazione Congresso Regionale Marche SIMEU
"EMERGENZA 2016 - Dolore, Sincope, Vertigini in Pronto Soccorso"**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

-. - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DATO ATTO che per la copertura delle spese verrà iscritto apposito progetto sul Bilancio 2016;

- DETERMINA -

1. di formalizzare la realizzazione dell' attività formativa prevista come da **allegato (1)**;
2. di accogliere le richieste di sponsorizzazione delle Aziende ANGELINI SpA e AM Alfawassermann relative al congresso in oggetto, come da **allegato (2)**;
3. di richiedere all'Unità Operativa Attività Economica e Finanziaria l'emissione della fattura all'Azienda sponsorizzatrice relativamente ad **€ 2.500,00+ IVA 22%** pari ad € 3.050,00;
4. di rilevare la somma di **€ 2.500,00** relativa alla sponsorizzazione su apposito progetto;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diverrà esecutivo dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5
AVV. GIULIETTA CAPOCASA**

PER IL PARERE INFRASCritto :

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

I costi derivanti dal presente provvedimento saranno rilevati nel bilancio d'esercizio 2016 al conto economico 0509030205 (spese per corsi di formazione ed aggiornamento professionale) e troveranno copertura nel correlativo ricavo che sarà contabilizzato a seguito dell'espletamento delle procedure di sponsorizzazione di cui alla determina Commissario Straordinario ZT 13 n. 436 del 21/05/2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.
Att. Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. FORMAZIONE**

Normativa di riferimento

- art. 43 Legge n. 449 del 1997;
- D.lgs. 229/99;
- DGR n. 2673/2000 avente per oggetto “Linee guida alle Aziende Sanitarie Ospedaliere INRCA ed ARPAM per la gestione delle attività di formazione;
- DGR n. 1704/2005 (modalità di esercizio delle funzioni dell’ASUR);
- DGR n. 229/2005 (allegato 1) con la quale sono stati definiti gli obiettivi formativi di interesse regionale, quale riferimento unico per la progettazione delle attività formative da parte del sistema pubblico del servizio sanitario regionale;
- L.R. n. 17 del 22/11/2010 avente per oggetto “Modifiche alla L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Riorganizzazione del S.S.R.”;
- Accordo Stato-Regioni 19/04/2012;
- Regolamento Zonale provvisorio in materia di contratti di sponsorizzazione, adottato con determina del Commissario Straordinario ZT13 n. 436 del 21/05/2010;
- Determina del Direttore AV5 n. 1179 del 17/10/2013 ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento Formazione AV5 Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto;
- Determina del Direttore AV5 n. 254 del 17.03.2016 ad oggetto “ Approvazione Piano di Formazione AV5 – anno 2016”.

Motivazione

Preso atto della richiesta di attivazione del Congresso Regionale in oggetto da parte del Resp. Scientifico dott. Massimo Loria, Direttore dell’ U.O. di Medicina D’Urgenza – Pronto Soccorso di Ascoli Piceno, rivolto a Medici e Infermieri del DEA della Regione Marche;

Viste le offerte di contributo da parte delle Aziende ANGELINI SpA e AM Alfawassermann, acquisite come da Regolamento ex ZT13 adottato con determina Commissario Straordinario ZT13 n. 436 del 21/05/2010 e successivamente regolate da apposito contratto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 2), redatto nel rispetto delle linee guida Age.n.a.s.;

Considerato che l'art. 43 della legge n. 449 del 1997 consente a tutte le pubbliche amministrazioni, tra l'altro, di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l' innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;

Rilevato che la disposizione citata prevede che le relative iniziative attuative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

Considerato che il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) prevede la formazione e l’aggiornamento obbligatorio di tutti gli operatori del ruolo sanitario del SSN (dipendenti,

convenzionati o libero professionisti) ricorrendo anche a fonti di finanziamento da sponsor commerciali (purché tali finanziamenti non configurino incompatibilità o conflitto di interessi);

Considerato inoltre che il finanziamento in parola non configura situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e permette di acquisire consistenti vantaggi di ordine economico per i risparmi derivanti dalla non utilizzazione delle somme già stanziare in bilancio e che possono essere, secondo le disposizioni vigenti, destinate ad ulteriori utilizzazioni istituzionali;

Preso atto che la formazione in oggetto può essere realizzata come da **allegato 1**, parte integrante della presente atto;

Dato atto che le Aziende in parola si impegnano a versare all'Area Vasta 5 una somma complessiva pari a € 2.500,00 oltre IVA, quale contributo per spese di supporti tecnologici, stampa atti, ospitalità relatori e quant'altro necessario alla realizzazione del congresso presso il Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno il 30 settembre 2016, e che tale somma dovrà essere specificatamente ed esclusivamente utilizzata dall' Area Vasta 5 per la realizzazione di attività formative;

Ravvisata l'opportunità e la convenienza per questa Amministrazione di accogliere le proposte di sponsorizzazione predette, si propone quanto appresso specificato:

1. di formalizzare la realizzazione dell' attività formativa prevista come da **allegato (1)**;
2. di accogliere le richieste di sponsorizzazione delle Aziende ANGELINI SpA e AM Alfawassermann relative al congresso in oggetto, come da **allegato (2)**;
3. di richiedere all'Unità Operativa Attività Economica e Finanziaria l'emissione della fattura all'Azienda sponsorizzatrice relativamente ad € **2.500,00**+ IVA 22% pari ad € 3.050,00;
4. di rilevare la somma di € **2.500,00**relativa alla sponsorizzazione su apposito progetto;
5. di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti articolazioni organizzative dell' Azienda: U.O. Attività Economiche e Finanziarie;

Il Direttore U.O.C. Formazione
(dott.ssa Anna Giuseppina Mandolini)

- ALLEGATI -
N. 2

La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Allegato 1

<i>Punti fondamentali</i>	<i>Contenuti</i>
TITOLO DEL PROGETTO	CONGRESSO REGIONALE MARCHE SIMEU “EMERGENZA 2016” <i>Dolore, Sincope, Vertigini in Pronto Soccorso</i>
AREA DI RIFERIMENTO	<i>Riferimento aree di competenza</i> 1, 5
MOTIVAZIONE SCELTA AREA DI RIFERIMENTO	<i>L'adesione alla EBM è, in Medicina d'Urgenza, una necessità in continua conferma e in continua evoluzione; inoltre l'affinamento delle tecniche e procedure e la conoscenza dell'evoluzione strumentale sono le armi con cui quotidianamente il Medico dell'Urgenza affronta le problematiche del proprio campo d'azione.</i>
SCOPO PREVALENTE (max 2 scopi)	<input checked="" type="checkbox"/> accrescere le conoscenze teoriche <input type="checkbox"/> fornire/migliorare le abilità pratiche <input type="checkbox"/> stimolare comportamenti/aspetti relazionali <input type="checkbox"/> elaborare prodotti/progetti
METODOLOGIE DI FORMAZIONE – METODOLOGIE DIDATTICHE	<input checked="" type="checkbox"/> formazione residenziale: - interattiva - a bassa intensità di interazione <input type="checkbox"/> formazione sul campo: - stage - gruppi di miglioramento <input type="checkbox"/> formazione mista
DATA DI SVOLGIMENTO	30/09/2016
NUMERO DI EDIZIONI	1
DESTINATARI E NUMERO DI PARTECIPANTI	<i>MEDICI e INFERMIERI del DEA</i> <i>N° PARTECIPANTI 100</i>
AMBITI ORGANIZZATIVI	<i>P. SOCCORSO-MEDICINA D'URGENZA-118 EFR</i>

PRESENTAZIONE/RAZIONALE	<p><i>Dolore, Vertigini e Sincope rappresentano tre autentiche "sfide" per il Medico dell'Emergenza/Urgenza, per via della complessa interdisciplinarietà che ispira la loro gestione, per l'ampia fascia di età che possono interessare e per le insidie cliniche che possono nascondere. Il Medico dell'Emergenza/Urgenza può far fronte a queste "sfide", avvalendosi di armi, quali conoscenza di linee-guida, evidenze scientifiche accreditate, acquisizione di tecniche e procedure strumentali moderne e aggiornate, unitamente alla propria esperienza personale sul campo.</i></p>
OBIETTIVI GENERALI	<p><i>Fare il punto sull'attuale "stato dell'arte" in materia di gestione del Dolore e di inquadramento delle Sincopi e delle Vertigini in P. Soccorso.</i></p>
OBIETTIVI SPECIFICI E SCOPI	<p><i>Il confronto tra esperienze dei diversi P. Soccorso della Regione ha il compito e l'obiettivo di implementare le conoscenze e le capacità degli Addetti ai lavori, grazie anche all'esame di casi clinici molto particolari.</i></p>
PROGRAMMA DI DETTAGLIO O DIARIO DELLE ATTIVITÀ	<p>08.15/8.45: Registrazione dei Partecipanti</p> <p>08.45/9.00: Inizio dei Lavori</p> <p style="text-align: center;">I[^] SESSIONE <u>Il Dolore in P. Soccorso</u></p> <p style="text-align: center;">Moderatori: Francesco Borgognoni, Ivano Testa</p> <p>9.00/ 9.20 Fisiopatologia del dolore. Fabio Di Marzio</p> <p>9.20/9.40 Il trattamento del dolore in Triage. Sante Cicconi</p> <p>9.40/10.00 Le insidie del dolore pelvico. Rita Travaglini</p> <p>10.00/10.20 L'Oligoanalgesia. Massimo Loria</p> <p>10.20/10.40 Il dolore in P.S.: trattamento ragionato. Paolo Groff</p> <p>10.40/11.00 <i>Coffee Break</i></p> <p style="text-align: center;">II[^] SESSIONE <u>Le Vertigini in P. Soccorso</u></p> <p style="text-align: center;">Moderatori: Massimo Loria, Silvano Lolli</p> <p>11.00/11.20 Parla l'Otorino: Andrea Ciabattoni</p> <p>11.20/11.40 Parla il Neurologo: Roberto Gobbato.</p> <p>11.40/12.00 Parla il Medico di P. Soccorso: Stefano Loffreda</p> <p>12.00/13.00 Discussione</p> <p>13.00/14.00 <i>Lunch.</i></p>

	<p style="text-align: center;">III^ SESSIONE <u>Le Perdite di Coscienza in P. Soccorso</u></p> <p style="text-align: center;">Moderatori: Roberto Di Primio, Carlino D'Angeli</p> <p>14.00/14.20 Le perdite di coscienza transitorie (T-LOC). Aldo Salvi</p> <p>14.20/14.40 La Sincope: orientamento diagnostico. Andrea Piccinini</p> <p>14.40/15.00 La Sincope nell'anziano. Roberta Ciccanti</p> <p>15.00/15.20 Il percorso assistenziale infermieristico del paziente con sincope in Pronto Soccorso Cinzia Conti</p> <p>15.20/16.00 Discussione.</p> <p style="text-align: center;">VI^ SESSIONE <u>Casi Clinici</u></p> <p style="text-align: center;">Moderatori: Massimo Loria, Tiziana Traini</p> <p>16.00/16.20 Un caso davvero strano di perdita di coscienza. Rondelli Pamela/Gianfranco Maracchini</p> <p>16.20/16.40 Caso clinico Vertigini Filippo Mezzolani</p> <p>16.40/17.00 Sincope: quando devi inseguire la diagnosi. Giorgio Turri</p> <p>17.00/17.20 L'osservanza delle Linee-Guida: sicura tutela? Pietro Alessandrini</p> <p>17.20/18.00: Discussione</p> <p>18.00/18.30: Compilazione questionario di apprendimento e Gradimento ECM.</p> <p>Chiusura dei Lavori.</p>
<p>RIEPILOGO FINALE <i>(indicazione dei nominativi dei docenti, del direttore del corso, del responsabile scientifico, dei tutor e specificazione della sede del corso, della metodologia didattica e della tipologia di valutazione utilizzata)</i></p>	<p>Docenti: Dr. S. Cicconi; Dr. R. Travaglini; Dr. F. Di Marzio; Dr. M. Loria; Dr. P. Groff; Dr. A. Ciabattani; Dr. R. Gobbato; Dr. S. Loffreda; Dr. A. Salvi; Dr. A. Piccinini; Dr. R. Ciccanti; Inf. C. Conti; Dr. G. Maracchini; Dr. F. Mezzolani; Dr. P. Alessandrini; Dr. G. Turri, Dr. Rondelli Pamela</p> <p>Direttore del corso: Dr. A. Mandolini (Responsabile ECM Formazione AP/SBT)</p> <p>Responsabile Scientifico: Dr. Gianfilippo Renzi</p> <p>Sede del corso: Palazzo dei Capitani Piazza del Popolo Ascoli Piceno</p> <p>Metodologia didattica: Lezioni Frontali</p> <p>Valutazione di Apprendimento: test con domande a risposta multipla</p> <p>Materiale Didattico: proiezione slides.</p>

Allegato 2
(contratto ANGELINI SpA)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

ANGELINI S.p.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO E SOTTO LA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FINAF S.p.A., con sede legale in Viale Amelia, 70 - 00181 Roma, CF n° 03907010585 - P. IVA n° 01258691003, in persona del suo legale rappresentante, Dott. Fabio De Luca, d'ora in avanti chiamata "**Sponsor**",

e

Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto con sede legale in Via Oberdan 2 - 60131 ANCONA, C.F. e P.I.V.A 02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, denominata d'ora in poi "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5 Avv. Giulietta Capocasa nata a Montepiccolo (AP) il 14-12-1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa - Telefono: 0736 358691 Fax: 0736 42890 e-mail: direzione.av5@sanita.marche.it (di seguito "**Provider**" - cod. ID 4288)

(di seguito collettivamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) **Il Provider** , nel settore medico-scientifico, svolge attività di progettazione, pianificazione, organizzazione ed erogazione di attività formative residenziali e FAD rivolte ai professionisti della sanità nel pieno rispetto delle norme relative all'Educazione Continua in Medicina (ECM) ed in linea con le certificazioni di qualità e la normativa ISO 9001;
- b) **Il Provider** nel pieno rispetto del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento", pubblicato l'11-12-2009 sul Supplemento ordinario n. 231 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 288, approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "Regolamento"), ha progettato ed intende erogare, l'evento dal titolo che si terrà a il presso (di seguito "Evento")
- c) **Il Provider** , nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art.124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'evento;
- d) **Il Provider** svolge anche la funzione di segreteria organizzativa con il compito di organizzare e gestire la parte amministrativa dell'evento

- e) **Lo Sponsor** è una società che ha per oggetto sociale l'attività di ricerca , sviluppo e commercio, tra le altre, di prodotti farmaceutici ed è interessata a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione della classe medica ed all'aggiornamento professionale degli operatori sanitari del settore;
- f) **Lo Sponsor** ha interesse a finanziare l'evento al fine di promuovere il proprio nome, marchio e immagine aziendale, come società impegnata in ambito sanitario;
- g) **Le Parti**, nel rispetto delle proprie finalità, avendo considerato i reciproci interessi, sono intenzionate a stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le premesse l'allegato "A" fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2 OGGETTO E GENERALITÀ

- 2.1 Le **Parti** concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra **Provider** e **Sponsor** con specifico riferimento all'Evento di cui alle Premesse;
- 2.2 in particolare, lo **Sponsor** si obbliga a finanziare l'Evento corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 6, mentre il **Provider** assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello **Sponsor** nei limiti di cui ai successivi articoli;
- 2.3 gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato A al presente contratto;
- 2.4 Le **Parti** concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione , già determinato nell'ammontare di cui all'art. 6, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor , sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'allegato "A" al presente contratto di cui è parte integrante;
- 2.5 le **Parti**, con la sottoscrizione del presente accordo, danno atto di essere a conoscenza del Regolamento ed in particolare delle "*Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi*", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle determinazioni approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del Regolamento;
- 2.6 i patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le **Parti** e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le **Parti**;

2.7 il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra.

3 OBBLIGHI DEL PROVIDER

3.1 Il **Provider**, nell'ambito dell'organizzazione dell'evento, pubblicizza l'evento stesso, stabilisce unilateralmente i contenuti formativi e raccoglie le richieste di adesione da parte dei partecipanti;

3.2.1 Il **Provider**, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle circolari applicabili agli eventi ECM, si obbliga:

3.2.2 a realizzare l'Evento adottando le regole di correttezza e trasparenza e senza subire interferenze da parte dello Sponsor;

3.2.3 a rendere noto lo **Sponsor** commerciale in fase d'inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale informativo dell'Evento, indicando, ove necessario, il supporto offerto dallo **Sponsor**;

3.2.4 a conservare, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello **Sponsor**, copia degli inviti nominativi dello **Sponsor**, unitamente all'elenco dei professionisti invitati all'Evento e tutte le autorizzazioni delle Asl/Enti di Appartenenza dei partecipanti;

3.2.5 a dichiarare, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello **Sponsor**, al CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), in fase di rendicontazione dell'Evento, lo sponsor commerciale per ogni singolo partecipante, trasmettendo, altresì, all'Ente accreditante ed allo stesso CoGeAPS il numero di crediti acquisiti ed il nominativo del professionista che è stato invitato dallo **Sponsor**;

3.2.6 a svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento nonché ai sensi dell'art. 48, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 novembre 2003, n. 326;

3.2.7 a richiedere, ai sensi dell'articolo 5 del Codice Deontologico di Farindustria il consenso e/o la comunicazione di diniego del consenso alla pubblicazione dei trasferimenti di valore effettuati a tutti i partecipanti coinvolti nell'Evento attraverso l'utilizzo del modello di cui all'**Allegato B** del presente contratto (qui di seguito "**Consenso Trasparenza**"). I detti consensi o i dinieghi del consenso dovranno essere consegnati, in originale, allo Sponsor, cui andranno comunicati anche l'Organizzazione Sanitaria (HCO) destinataria della sponsorizzazione e l'importo della stessa.

4 OBBLIGHI DELLO SPONSOR

4.2 Lo **Sponsor** si obbliga a sponsorizzare l'evento di cui al punto c) delle Premesse e a fornire al **Provider** le indicazioni necessarie alla realizzazione della sponsorizzazione, comunque nei limiti di cui all'art. 5 del presente contratto;

4.3 Lo **Sponsor** si obbliga a corrispondere l'importo economico concordato ed indicato nel successivo art. 6 e secondo le modalità riportate nell'**Allegato "A"** al presente contratto di cui è parte integrante;

4.4 lo **Sponsor**, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti, si obbliga ad inviare al Provider l'elenco definitivo dei partecipanti coinvolti almeno 20 giorni prima dell'evento;

5 CONFLITTO DI INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR DELL'EVENTO

5.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle determinazioni approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del Regolamento e del Regolamento stesso, le **Parti** convengono che:

5.1.1 tutti i pagamenti/rimborsi al responsabile scientifico dell'evento, ai singoli docenti o ad altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata saranno effettuati esclusivamente al **Provider** nella sua veste di segreteria organizzativa ;

5.1.2 il **Provider** si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del responsabile scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

5.1.3 la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, saranno gestite unicamente dal **Provider**. Lo **Sponsor** non influenzerà in alcun modo la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

5.1.5 Il **Provider** può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che le attività ECM è espletata dal provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico dello Sponsor.

5.1.4 lo **Sponsor**, nel corso di esecuzione del presente contratto , non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardano i contenuti , il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'evento formativo;

5.1.6 il **Provider**, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello **Sponsor** , raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello **Sponsor**, in ogni caso garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

5.1.7 nel caso di reclutamento diretto, il **Provider** riceverà dallo **Sponsor** le adesioni dei partecipanti, adempiendo altresì a quanto definito nei punti 3.2.5 e 3.2.6 del presente contratto;

- 5.1.8 nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo **Sponsor**, pertanto, in occasione dell'evento potrà affittare spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordandolo con il Provider nella sua veste di segreteria organizzativa. In tale caso, eventuali *workshop* e seminari gestiti dallo Sponsor non dovranno svolgersi in orari in sovrapposizione con le sessioni ECM;
- 5.1.9 il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- 5.10 il **Provider** potrà indicare lo **Sponsor** prima dell'inizio del corso e, successivamente, al termine del medesimo; è altresì consentito indicare lo **Sponsor**, in modo discreto, nell'ultima pagina di depliant e nei programmi di attività ECM residenziali. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nei depliant e programmi di attività ECM.

6 CORRISPETTIVO

- 6.2.1 Lo **Sponsor** pagherà al **Provider**, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'Evento, la somma complessiva di **Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)**, secondo le modalità ed i tempi che sono riportati nell'**Allegato "A"**.
- 6.2.2 Il **Provider** garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo **Sponsor** indicato nel presente contratto e nell'allegato, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dello stesso.
- 6.2.3 Eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso della concreta realizzazione del Progetto dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e comunicare per scritto con conseguente eventuale rideterminazione del corrispettivo pattuito.

7 DURATA

- 7.2.1 Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione dell'Evento.

8 RISOLUZIONE ANTICIPATA

- 8.2.1 Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l'Evento non possa avere luogo a causa del sopravvenire di norme o provvedimenti.

9 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- 9.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra **Provider** e **Sponsor**, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

9.2 Il **Provider**, nell'osservare i principi di correttezza buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex. Artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati senza garantire l'effettivo ritorno pubblicitario allo Sponsor che, in caso di mancata realizzazione delle aspettative, non può chiedere la risoluzione del contratto né il risarcimento dei danni o altre indennità

9.3 Le **Parti**, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare la normativa in materia di pubblicità, di sponsorizzazione e di conflitto di interessi nell'ambito degli eventi ECM, così come previsto, in particolare, dal Regolamento.

10 ESCLUSIVA

10.3 Le **Parti** convengono che, in caso di eventi plurisponsor, il presente contratto ed i relativi allegati non comportano il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento ed il **Provider** potrà, direttamente o indirettamente, attribuire tale diritto ad altro soggetto.

11 DATI PERSONALI

11.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle **Parti** consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

11.2 Le **Parti** dichiarano di conoscere i diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi dai rispettivi database.

12 RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

12.1 Le **Parti** si impegnano ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia di sponsorizzazione di attività ed eventi (D. Lgs. n. 229 del 19 Giugno 1999 e s.s.m.i).

14 FORO COMPETENTE E ASPETTI FISCALI

14.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

14.2 Le disposizioni contenute nel presente contratto di sponsorizzazione sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A. Pertanto, qualora si richieda la registrazione del presente contratto, saranno a carico della Parte richiedente le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti.

Santa Palomba-Pomezia (RM), gg/mm/aaaa

ANGELINI SPA

ASUR Marche Area Vasta n. 5

Il Direttore Avv. Giulietta Capocasa

Legale rappresentante

Legale rappresentante

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, c.c.: art. 5 (Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento) art. 6 (Corrispettivo), art. 7 (Durata), Art. 8 (Risoluzione anticipata), art. 09 (Limitazioni di responsabilità), art. 12 (Rispetto della normativa vigente), art. 13 (Foro competente).

ANGELINI SPA

ASUR Marche Area Vasta n. 5
Il Direttore Avv. Giulietta Capocasa

Legale rappresentante

Legale rappresentante

Allegato 2
(contratto Alfa Wassermann S.p.A)

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TRA PROVIDER E SPONSOR**

TRA

Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto con sede legale in Via Oberdan 2 - 60131 ANCONA, C.F. e P.I.V.A 02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, denominata d'ora in poi "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5 Avv. Giulietta Capocasa nata a Monteprandone (AP) il 14-12-1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa - Telefono: 0736 358691 Fax: 0736 42890 e-mail: direzione.av5@sanita.marche.it (di seguito "**Provider**" – cod. ID 4288)

E

Alfa Wassermann S.p.A., con sede legale in Alanno, Via Enrico Fermi 1 (Pescara) Partita IVA 01189820689 e Codice Fiscale: 00556960375, in persona del procuratore, Dr. Patrizio Ferrari (di seguito "**Sponsor**")

Sede a cui inviare la corrispondenza: Via Ragazzi del '99 n. 5 – 40133, Bologna

PREMESSO CHE

- a)** il Provider è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b)** il Provider, nel pieno rispetto del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "Regolamento"), dell'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "**Normativa ECM**"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di medici e/o farmacisti ospedalieri, dal titolo **CONGRESSO REGIONALE MARCHE SIMEU "EMERGENZA 2016" Dolore, Sincope, Vertigini in pronto soccorso**, che si terrà ad **ASCOLI PICENO**, nei giorni **30 SETTEMBRE 2016**, meglio descritto nell'**Allegato A** secondo le modalità e i termini in esso contenuti;
- c)** il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- d)** lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio di prodotti farmaceutici ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- e)** lo Sponsor, operando nella commercializzazione di farmaci, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- f)** il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;

g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.

1. Oggetto del Contratto e Generalità

1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.

1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'**Allegato A** al presente contratto di cui è parte integrante.

1.4 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'**Allegato A** al presente Contratto di cui è parte integrante.

1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del "Regolamento" di cui in premessa ed in particolare delle "*Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi*", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" medesimo.

1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM in vigore.

Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento.

Nell'**Allegato A** viene indicato da parte del Provider il **Responsabile Scientifico** e da parte dello Sponsor il **Referente Sponsor**.

2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

2.7. In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a)** conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di Appartenenza dei partecipanti;
- b)** raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c)** dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "**Co.Ge.A.P.S.**"), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a)** provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- b)** inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c)** inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci;
- d)** qualora sia previsto dalla sponsorizzazione, mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento (qui di seguito "**Stand**"). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative;
- e)** esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, entro i termini riportati in **Allegato A**, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006.

2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3. Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* art. 5 e secondo le modalità riportate nell'**Allegato A** al presente Contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.

3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la società di servizi indicata nell'**Allegato A**.

4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" e dell' "Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti;

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;

h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

k) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

l) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento (non applicabile in caso di ONLUS)

5.1 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nell'**Allegato A** del presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

6. Durata e Scioglimento del Contratto

6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o

(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

7. Confidenzialità e riservatezza

7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "**Codice della Privacy**").

7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal

trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento".

8. Limitazioni di responsabilità

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento".

9. Varie

9.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata agli indirizzi in epigrafe, ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna.

9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

_____, li _____

ALFA WASSERMANN
Procuratore

Legale Rappresentante
Dr. Patrizio Ferrari

PROVIDER
ASUR Marche Area Vasta n. 5
Il Direttore Avv. Giulietta Capocasa

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle clausole artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del presente contratto, che espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, c.c.

ALFA WASSERMANN
Procuratore

Legale Rappresentante
Dr. Patrizio Ferrari

PROVIDER
ASUR Marche Area Vasta n. 5
Il Direttore Avv. Giulietta Capocasa

ALBO PRETORIO